



COMUNE DI AIELLI
(PROVINCIA DI L'AQUILA)
67041 P.zza F. Angelitti P.iva 00098910664
TEL. 0863/789654 – FAX 0863/788072
www.comunediaielli.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 Del 22-05-2020

**Oggetto: CONFERMA DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2020
COME DA DELIBERAZIONE DI C.C. 52 DEL 24/12/2019**

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 18:30, presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta pubblica Pubblica dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DI NATALE ENZO	P	DI NATALE ELISABETTA	A
PONARI FRANCESCO	P	DI CENSO BENEDETTO	P
MANCINI VALERIA	P	ROSATI SAVERIO	P
CALLOCCIA LUCA	P	CURITTI NINO	P
GUALTIERI ROSANNA	P	DI NATALE LUCA	P
LETTA NUNZIA	A		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor DI NATALE ENZO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa DE ALFIERI MANUELA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	S
---------------------------	---	--------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: **19-05-2020**

Il Responsabile del servizio
F.to **ANTIDORMI MIRELLA**

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: **19-05-2020**

Il Responsabile del servizio
F.to **ANTIDORMI MIRELLA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267, hanno espresso parere favorevole:

VISTI gli artt. 42, 48 e 172 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali a domanda individuale è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Richiamati:

- Il decreto del Ministro dell'Interno del 13/12/2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 295 in data 7/12/2019), con il quale è stato differito dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- Il decreto del Ministro dell'Interno del 28/02/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 50 in data 28/02/2020), con il quale è stato differito dal 31 marzo 2020 al 30/04/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- il decreto-legge n. 18/2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19" (AS 1766S), nel quale sono confluiti gli altri 3 decreti legge per l'emergenza COVID-19 con il quale il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020 ed il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 è stato rinviato al 30 giugno 2020.

RICHIAMATO l'art. I, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i suddetti atti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato comma prevede che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RITENUTO di confermare per l'anno 2020 le aliquote e tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali nella misura stabilita per l'anno 2019;

CONSIDERATA la LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019;

Premesso che la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019, n. 160), nell'ambito di un disegno di riforma della tassazione locale, ha previsto che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]";
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lett. f);
 - "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
 - "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi".

CONSIDERATO inoltre CHE:

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati (di seguito: rifiuti urbani o RU);

TENUTO CONTO pertanto dell'introduzione del nuovo MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) che prevede l'approvazione del PEF da parte dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) così come disposto dalla delibera di quest'ultima n. 443/2019/R/Rif;

CONSIDERATO lo stato di emergenza attuale e le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate dal Governo;

VISTO l'art. 107 comma 5 del decreto "Cura Italia" (DL 17 marzo 2020 n. 18) che prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;

VISTA la delibera di CC n. 52 del 24/12/2019 relativa all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 504/1992;

VISTA la legge 507/1993;

VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI RENDERE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI PROPORRE al Consiglio Comunale per l'anno 2020:
 - DI RINVIARE l'approvazione dello Schema di Piano Economico-Finanziario (P.E.F.) per la TARI ai prossimi consigli comunali e ad ogni modo di provvedere all'approvazione dello stesso entro e non oltre il 31/12/2020 così come previsto dall'art. 107 comma 5 del decreto "Cura Italia" (DL 17 marzo 2020 n. 18);
 - DI CONFERMARE, così come previsto dall'art. 107 comma 5 del decreto "Cura Italia" (DL 17 marzo 2020 n. 18), le tariffe della TARI per l'anno 2020 secondo quanto richiamato nella delibera di CC n. 52 del 24/12/2019;
3. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 15 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione ad esito favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
F.to DI NATALE ENZO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa DE ALFIERI MANUELA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 dello stesso D.Lgs.

Aielli Lì 28-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DE ALFIERI MANUELA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.
Aielli Lì, 22-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DE ALFIERI MANUELA

È copia conforme all'originale.

Aielli Lì, 28-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DE ALFIERI MANUELA